

PROTOCOLLO SUL PROCESSO TRIBUTARIO

NELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO DI SALERNO

1. PREMESSA

1.1. Gli strumenti per la condivisione di buone prassi processuali

È interesse di tutte le parti del processo che il confronto si svolga secondo i principi del "Giusto Processo" previsto dall'art. 111 Cost. (per cui "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata") e dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

L'individuazione e la diffusione di pratiche processuali virtuose, condivise da tutte le parti del processo anche se non vincolanti, non essendo derogabili le disposizioni dei codici e delle norme di procedura, costituiscono valori acquisiti in tutte le giurisdizioni, inclusa quella tributaria.

Tra gli obiettivi individuati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in occasione della sottoscrizione del Protocollo di intesa tra il CPGT ed UNCAT - Unione Nazionale degli Avvocati Tributaristi (Roma, 15 ottobre 2015), vi è anche quello di promuovere e diffondere "pratiche virtuose per il miglioramento del processo tributario", con l'impegno "ad una reciproca e fattiva collaborazione [...] nell'ottica di addivenire ad un miglioramento della funzionalità della Giustizia tributaria nel superiore interesse del cittadino".

Con il presente Protocollo sul processo tributario innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Salerno, i sottoscrittori intendono dare attuazione a tali obiettivi, ribadendone l'attualità anche in ragione dell'evoluzione degli strumenti processuali del "processo tributario telematico" e della "udienza a distanza" di cui all'art. 16 D.L. 119/18, della Legge 31.08.2022 n. 130 nonché alla luce dei principi sulla riforma del processo civile di cui al D. Lgs. 10.10.2022 n. 149.

Tutti i soggetti coinvolti nel processo si impegnano al migliore funzionamento del protocollo, favorendone la diffusione e l'applicazione. Le parti del presente accordo si impegnano a monitorare l'andamento dell'attività giudiziaria e delle prassi organizzative, sempre al fine ultimo dell'attuazione del Giusto processo.

Gli adempimenti del presente protocollo non potranno essere mai considerati obblighi (sia per i giudici e sia per i difensori) comportanti invalidità degli atti, in quanto le invalidità sono espressamente disciplinate dalle norme.

Principio di collaborazione e buona fede

I rapporti tra contribuente ed amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede di cui all'art. 10, comma 1, L. 212/00 (Statuto del contribuente), anche nel processo tributario. Le parti ed i loro difensori, in ossequio a quanto previsto dall'art. 88 c.p.c. e dai rispettivi codici deontologici, hanno altresì il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. Le parti, pertanto, concordano sull'applicabilità agli atti processuali del principio di strumentalità delle forme

e di raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) e nella loro redazione si impegnano al rispetto dei requisiti di "sinteticità e chiarezza" previsti dall'art. 121 c.p.c., dal D.M. n. 110/2023 contenente il regolamento contenente i criteri di redazione, i limiti dimensionali e gli schemi informatici degli atti giudiziari nel processo civile, tenuto conto della complessità della controversia, del numero delle parti e della dimensione degli atti impugnati e presupposti.

Nel caso in cui il Giudice ritenga di porre a fondamento della propria decisione una questione non rilevata dalle parti, si attiene al disposto di cui all'art. 101 c.p.c. assegnando alle parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni per il deposito di osservazioni, fissando nuova udienza.

2. ATTIVITÀ PREPARATORIE

2.1. Possibilità di interlocuzione diretta con le segreterie alla luce delle innovazioni introdotte con il PTT.

La Segreteria di ogni Corte di giustizia tributaria rende disponibile i recapiti telefonici e di posta elettronica delle Sezioni. Nel caso di udienze a distanza, il segretario di sezione avrà cura di notificare i difensori delle eventuali problematiche per il collegamento a distanza e di eventuali ritardi superiori ai 30 minuti.

A tal fine i difensori avranno cura di indicare il proprio riferimento telefonico negli atti processuali o nell'istanza di collegamento audiovisivo.

2.2 Instaurazione presso la Presidenza della CGT1° di un tavolo per l'Osservatorio della giustizia tributaria salernitana.

Allo scopo di individuare e diffondere pratiche virtuose condivise per il miglioramento del processo tributario e in particolare del processo tributario telematico (PTT), anche ai fini dell'eventuale adeguamento del presente Protocollo, è istituito un tavolo permanente presso la Presidenza della Corte di giustizia Tributaria di primo grado denominato "Osservatorio per la Giustizia Tributaria nella Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno".

Partecipano all'Osservatorio il Presidente della CGT1° o un suo delegato, il Direttore della CGT1° o un suo delegato, il rappresentante di ciascuna delle Agenzie fiscali e degli enti locali che ne facciano richiesta, un rappresentante della Camera degli Avvocati Tributaristi di Salerno, un rappresentante di ciascuno degli Ordini professionali della provincia i cui iscritti siano abilitati al patrocinio avanti agli organi della giurisdizione tributaria, i rappresentanti delle associazioni dei Giudici tributari.

L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno trimestrale, anche in via telematica - teams o equivalente disponibile, ed è coordinato dal Presidente della CGT 1° grado o da un suo delegato.

3. - ATTIVITÀ DI UDIENZA

3.1. Anticipo della comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza

La comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza ove possibile è congruamente anticipata rispetto al termine minimo di legge previsto dall'art. 31 del D. Lgs. n. 546\ 1992. Per i procedimenti cautelari si prevede che l'avviso di trattazione possa contenere l'ulteriore avvertenza della eventuale



definizione della causa con sentenza in forma breve ex art 47 ter D.Lgs. n.546/1992, definizione che non potrà essere ostacolata dal contegno non collaborativo delle parti.

3.2. Istanze di rinvio e sospensione avanzate dalle parti

I Giudici valuteranno le richieste motivate di rinvio dell'udienza, anche in relazione all'esigenza di ricostruire il fascicolo processuale, di consentire l'adeguata preparazione dell'udienza e di assicurare quando occorra la presenza dei giudici in aula, sempre nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo.

Il rinvio delle udienze potrà essere concesso anche in caso di giustificato impedimento di uno dei difensori o dei funzionari valutando i motivi dell'eventuale opposizione al rinvio di una delle parti.

In via generale ove possibile e in caso di particolari, motivate e documentate esigenze, le richieste di rinvio dovranno essere tempestivamente sottoposte al collegio, mediante deposito al fascicolo telematico al fine di evitare un inutile dispiego di tempo nello studio del fascicolo processuale.

Le richieste di rinvio formulate oltre il termine di cui all'art. 32 comma 2 D. Lgs. 546/92 e all'inizio dell'udienza dovranno essere giustificate in base a circostanze sopravvenute.

Dell'accoglimento dell'istanza di rinvio ove possibile verrà data conferma prima dell'udienza di trattazione.

4. SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA

4.1 Udienze in presenza

Le controversie che si svolgono alla presenza delle parti sono chiamate in fasce orarie differenziate; nella determinazione del numero delle controversie da inserire in ciascuna fascia si terrà conto, ove possibile, della loro verosimile durata, avuto riguardo alla complessità della questione e al numero delle parti coinvolte.

La determinazione degli orari di udienza è effettuata in sede di esame preliminare dei fascicoli da parte del Presidente della sezione.

L'avviso di udienza contiene l'indicazione del numero d'ordine di chiamata.

Qualora l'istanza di pubblica udienza in presenza sia stata proposta da una sola parte, questa può rinunciare in tempo utile chiedendo alla segreteria il collegamento da remoto già tempestivamente richiesto da controparte. In tal caso la parte potrà richiedere alla segreteria il link di collegamento per la partecipazione da remoto anche oltre il termine di cui al punto 4.2.

4.2 Assenza del difensore

In caso di assenza di uno dei difensori delle parti costituite al momento della chiamata della causa per la trattazione in udienza si procederà ad una seconda chiamata al termine del ruolo di udienza, con il consenso del difensore o funzionario presente.

In caso di assenza e prima di trattenere la causa in decisione il Collegio procederà alla verifica dell'effettivo invio delle comunicazioni di fissazione dell'udienza di trattazione.



4.3 Udienze da remoto

Ciascuna delle parti ha facoltà di richiedere la trattazione mediante collegamento audiovisivo, se non già richiesta nel ricorso, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e depositare in segreteria entro i termini di legge, fermo restando che la presenza in udienza dei componenti del Collegio o del Giudice Monocratico e del personale amministrativo deve essere garantita quando un'altra parte abbia chiesto la trattazione in presenza.

Nel caso in cui le parti richiedano la pubblica udienza senza alcuna ulteriore specificazione sarà la Corte a decidere le modalità di svolgimento in presenza o a distanza in quest'ultimo caso la segreteria comunicherà le modalità di svolgimento in tempo utile.

La determinazione degli orari di udienza è effettuata in sede di esame preliminare dei fascicoli da parte del Presidente di sezione. L'avviso di udienza contiene l'indicazione del numero e dell'orario di chiamata.

Le udienze da remoto dovranno essere chiamate in fascia oraria precedente o successiva a quelle delle udienze in presenza e con specifica indicazione dell'orario di chiamata e del numero d'ordine.

I Presidenti di sezione esclusivamente in caso di gravi motivi, specificamente comprovati dal difensore richiedente con apposita documentazione, possono disporre l'UAD anche ove richiesta oltre il termine di cui all'art 32 comma 2 Dlgs.vo 546/92.

4.4 Relazione introduttiva del Giudice Relatore

Il Giudice Relatore svolge sempre la propria relazione all'inizio dell'udienza, indicando al Presidente le specifiche richieste da formulare alle parti in ordine ad aspetti della controversia che sia necessario chiarire; tutti i membri del collegio possono richiedere chiarimenti.

4.5 Discussione in udienza

È concesso alle parti uno spazio temporale congruo ed adeguato all'esposizione dei propri argomenti. I difensori si impegnano altresì a non ripetere pedissequamente il contenuto delle esposizioni già rappresentato dal relatore della causa.

La direzione della discussione compete al Presidente o al Giudice monocratico che cureranno un efficace contraddittorio, in relazione alla complessità delle controversie e ai motivi di ricorso.

4.6 Tutela cautelare

Le udienze camerali di trattazione delle istanze di sospensione cautelare sono fissate, ove sussistono i presupposti, entro la prima camera di consiglio utile successiva al deposito.

Sussistendone i presupposti di legge, è auspicabile il più ampio ricorso alla tutela cautelare anche con provvedimento presidenziale inaudita altera parte fino alla pronuncia del collegio.

L'ordinanza sulla domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato dovrà indicare, anche succintamente, i motivi specifici del rigetto o dell'accoglimento al fine di consentire l'eventuale proposizione di reclamo avverso la decisione cautelare.



Per i ricorsi rientranti per valore nella competenza del Giudice Monocratico, in caso di proposizione di istanza di sospensione dell'atto impugnato, i difensori si impegnano altresì a dichiarare espressamente, ricorrendone gli altri presupposti di legge, di non opporsi alla definizione della causa salvo diversa valutazione del giudicante, con sentenza in forma semplificata ex art 47 ter Dlgs.vo 546/92.

4.7 Conciliazione e composizione concordata della controversia

Il Giudice, ove lo ritenga opportuno, favorisce la conciliazione giudiziale e la composizione concordata della controversia, eventualmente convocando a tal fine le parti nonché indicando nell'ordinanza di rinvio della trattazione singoli rilievi e/o segnalando forme adeguate di definizione.

Il giudice, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali. In presenza di istanza di una parte per la conciliazione totale o parziale della controversia, il Giudice rinvia l'udienza ad altra data, assegnando un congruo termine alle parti per potere definire in tutto o in parte la controversia.

4.8 Udienze del turno feriale

Per il turno feriale si terranno di regola le udienze congrue per la trattazione, secondo le modalità determinate dal Presidente della Sezione feriale designato.

In sede di trattazione si procederà esclusivamente alla valutazione della domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto e il Collegio o il Giudice, all'esito, disporrà la trasmissione del fascicolo per il merito alla sezione ordinaria.

4.9 Gratuito Patrocinio

La Corte Tributaria e la Camera degli Avvocati Tributaristi di Salerno intendono collaborare per rendere effettivo l'istituto del patrocinio a spese dello Stato nel contenzioso tributario, assicurando trasparenza, efficienza e qualità delle difese. A tal fine si conviene che le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato saranno inviate all'indirizzo PEC della Corte Tributaria, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con indicazione del numero di RG del procedimento a cui afferiscono e saranno trattate autonomamente a prescindere dal procedimento cui afferiscono.

La Segreteria della Corte provvederà a trasmettere tempestivamente le domande alla Commissione per il Gratuito Patrocinio istituita ai sensi dell'art 138 TUSG per i necessari adempimenti istruttori e deliberativi.

In ogni caso ove la domanda sia presentata con il patrocinio di un avvocato, questi dovrà allegare attestazione del COA ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 di

5. - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

5.1 Riunione dei procedimenti

Tenuto conto dei principi del Giusto Processo e di sinteticità e chiarezza di tutti gli atti processuali ed anche al fine di assicurare il rispetto di detti principi nel corso del giudizio, il Giudice valuta la complessità delle questioni sollevate e delle argomentazioni difensive svolte dalle parti al fine di

disporre o meno la riunione dei procedimenti, ferma per quanto possibile la loro trattazione contestuale. Il Presidente della sezione dispone di regola la riunione con decreto fuori udienza e provvede ad assegnare i procedimenti riuniti al medesimo relatore.

5.2 Deposito dei provvedimenti

Sono adottate tutte le iniziative opportune e necessarie affinché le sentenze siano depositate, per quanto possibile, non oltre i termini previsti dal D. Lgs. 546/92.

Eventuali ordinanze interlocutorie sono comunicate alle parti quanto prima possibile.

6 - FORMAZIONE E INFORMAZIONI

Le parti si impegnano a promuovere attività formative rivolte agli avvocati, agli altri liberi professionisti abilitati al patrocinio presso le Corti Tributarie e al personale della giustizia tributaria, in materia di processo tributario, gratuito patrocinio e difesa tributaria.

7 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Eventuali modifiche o integrazioni potranno essere concordate in ogni momento tra le parti e formalizzate con apposito atto aggiuntivo.

Salerno, 16.2.2026

Per la Camera degli Avvocati Tributaristi di Salerno

Il Presidente




Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno

Il Presidente

Il Presidente

(Avv. Alberto Toriello)



Per la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Salerno

Il Presidente

